



TRIBUNALE DI CATANZARO
Procedure Concorsuali

Ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 35-1/2024 R.G.

Il Giudice delegato, dott. Luca Mercuri,

letto il ricorso per omologazione di un piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 07.05.24 da LUPPINO CRISTIAN (C.F. LPPCST83M28C352F), nato a Catanzaro il 28.08.1983, e RICCA ROBERTA (C.F. RCCRRT84D61C352K), nata a Catanzaro il 21.04.1984, entrambi residenti in Catanzaro alla Via Petricciolo Alli n. 58, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giuseppe Risadelli, per procura in atti;

vista la documentazione allegata alla proposta e rilevato che risultano, allo stato, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 del D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.;

letta la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), ODCEC di Catanzaro, nella persona del professionista nominato quale gestore della crisi, D.ssa Mena Benincasa;

verificata, allo stato e sulla base della documentazione in atti, l'assenza di atti in frode dei creditori, nonché l'ammissibilità della proposta;

vista la richiesta di misure di protezione inclusa nel ricorso;

DISPONE

ai fini dell'omologazione, che, a cura dell'O.C.C.:

- 1) la proposta e il piano proposti dai ricorrenti siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale;
- 2) che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che:

- 3) ricevuta la comunicazione di cui sopra, gli stessi devono comunicare all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate nei loro confronti mediante deposito in cancelleria;
- 4) nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C., che dovrà essere indicato nella comunicazione;

DISPONE



5) che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 4, sentito il debitore, riferisca al giudice, proponendo altresì le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie;

6) la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi intraprese nei confronti del ricorrente e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, fino al momento in cui il procedimento di omologazione sarà chiuso;

7) il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C.

Catanzaro, li 13/05/2024

IL G.D.
dr. Luca Mercuri

